



NISSAN ITALIA S.r.l.

Sede Legale e Direzione Generale  
Via Tiberina Km 15,740  
00060 Capena (Roma) Italia

Tel.: +39.06.90.808.1  
Fax: +39.06.90.85.727  
E-mail: nissan.italia@nissan.it

# Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

## PARTE GENERALE

Revisione 4 del 26/08/2015 con revisione dei riferimenti normativi al 28/07/2018

<b>1.</b>	<b>IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b>	<b>4</b>
1.1	<i>Il regime di responsabilità amministrativa degli enti</i>	4
1.2	<i>Sistema Sanzionatorio</i>	14
1.3	<i>Delitti tentati e delitti commessi all'estero</i>	16
1.4	<i>Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice</i>	16
1.5	<i>L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente dalla responsabilità amministrativa dell'ente</i>	17
<b>2.</b>	<b>LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA</b>	<b>19</b>
<b>3.</b>	<b>ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI NISSAN ITALIA S.R.L.</b>	<b>21</b>
3.1	<i>Modello di governance</i>	21
3.2	<i>L'oggetto sociale di Nissan Italia S.r.l.</i>	21
3.3	<i>Assetto organizzativo</i>	21
3.4	<i>Motivazioni di Nissan Italia nell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001</i>	24
3.4.1	<b>FINALITÀ DEL MODELLO</b>	24
3.4.2	<b>IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO</b>	24
3.5	<i>Struttura ed elementi del Modello</i>	26
3.5.1	<b>STRUTTURA DEL MODELLO</b>	26
3.5.2	<b>ELEMENTI DEL MODELLO</b>	28
3.6	<i>Modifiche ed integrazioni del Modello</i>	30
<b>4.</b>	<b>CODICE ETICO</b>	<b>31</b>
<b>5.</b>	<b>ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>32</b>
5.1.	<i>L'Organismo di Vigilanza</i>	32
5.2	<i>Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza</i>	32
5.3	<i>Requisiti soggettivi dei membri dell'Organismo di Vigilanza</i>	33
5.4	<i>Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.</i>	34
5.5	<i>Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.</i>	36
5.6	<i>Raccolta e conservazione delle informazioni</i>	36
<b>6</b>	<b>COMUNICAZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>37</b>
6.1	<i>Comunicazione</i>	37
6.2	<i>Formazione</i>	37

<b>7. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO</b>	<b>38</b>
7.1 <i>Principi generali</i>	38
7.2 <i>Sanzioni per i lavoratori dipendenti</i>	38
7.2.1 <b>IMPIEGATI E QUADRI</b>	38
7.2.2 <b>DIRIGENTI</b>	39
7.3 <i>Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci</i>	39
7.4 <i>Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner</i>	39
<b>8. VERIFICHE SUL RISPETTO DEL MODELLO</b>	<b>40</b>

## 1. **IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

### 1.1 **Il regime di responsabilità amministrativa degli enti**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che introduce la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”* (di seguito anche il *“Decreto”*), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità europee che degli Stati membri; e
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa - assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale, o meglio *“parapenale”* - a carico di società ed associazioni con o senza personalità giuridica e di altri enti dotati di personalità giuridica (qui di seguito collettivamente denominati *“Enti”*), per alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

Sino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2001 il principio di personalità della responsabilità penale lasciava le società indenni da conseguenze sanzionatorie, fatta eccezione per l’eventuale risarcimento del danno - se ed in quanto esistente - e per l’obbligazione civile di pagamento di multe o ammende inflitte alle persone fisiche, ma solo in caso di insolvibilità dell’autore materiale del reato (artt. 196 e 197 c.p.).

La responsabilità prevista dal Decreto comprende i reati commessi all’estero, alle condizioni che saranno in seguito precisate, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa degli Enti sono, in ossequio al principio di tassatività, soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, quindi:

- i) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001);
- ii) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* D.Lgs. n. 231/2001);

- iii) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001);
- iv) Reati di falso nummario (art. 25-bis D.Lgs. n. 231/2001);
- v) Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. n. 231/2001);
- vi) Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001);
- vii) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art 25-quater D.Lgs. n. 231/2001);
- viii) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs. n. 231/2001);
- ix) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231/2001);
- x) Reati di *market abuse* (Abusi di mercato) (art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001);
- xi) Delitti di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001);
- xii) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001);
- xiii) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001);
- xiv) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. n. 231/2001);
- xv) Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001);
- xvi) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001);
- xvii) Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

In particolare, il Decreto, nel suo testo originario (**artt. 24 e 25**), contemplava esclusivamente una serie di **reati contro la Pubblica Amministrazione**, e precisamente:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

La Legge 6 novembre 2012, n.190 (art. 1, comma 75) ha “rimodulato” alcuni reati-presupposto in materia di corruzione e modificato (art. 1, comma 77, lett.a) la rubrica ed il comma 3 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001, introducendo nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti la

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.).

Invero, al nucleo originario del D.Lgs. n. 231/2001, costituito dai reati nei rapporti con la pubblica amministrazione, nel corso del tempo, diversi provvedimenti legislativi hanno aggiunto numerose altre fattispecie di reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, come di seguito specificato.

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha aggiunto al Decreto l’articolo **24-bis** che prevede la responsabilità dell’Ente per i c.d. *reati informatici*, ed in particolare, per i reati di:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- *quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha inserito nell’**art. 24-ter** del Decreto i *delitti di criminalità organizzata*:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);

- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

La Legge 23 novembre 2001 n. 409, di conversione in legge del D.L. 25 settembre 2001, n. 350 recante “*Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro*”, ha inserito nel Decreto l’art. 25-bis, che punisce i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo**. L’art. 25-bis è stato successivamente modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, che (con l’art. 15, comma 7, lett. a), ha modificato la rubrica dell’art. 25-bis ed ha introdotto la lettera *f-bis*), che estende la responsabilità amministrativa degli Enti anche a fattispecie di reato relative agli **strumenti o segni di riconoscimento** (artt. 473 e 474 c.p.).

Pertanto, i reati alla cui commissione si può ricollegare la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell’art. 25-bis del Decreto sono:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454. c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

La già citata Legge 23 luglio 2009, n. 99, (art. 15, comma 7, lett. b) ha introdotto l’art. 25-bis.1, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai **delitti contro l’industria ed il commercio**, e precisamente:

- Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo **art. 25-ter** del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. *reati societari*, così come configurati dallo stesso D.Lgs. n. 61/2002, e successivamente la Legge 27 maggio 2015, n. 69 ha modificato – tra l'altro – i reati di cd "falso in bilancio" previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile ed inserito, nello stesso codice civile, l'articolo 2621-bis. Pertanto attualmente i reati societari elencati nell'art. 25-ter del Decreto sono:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato con art. 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c., abrogato con art. 37, comma 34 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Successivamente, la Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha inserito nel codice civile l'art. 2629-bis, rubricato "*Omessa comunicazione del conflitto d'interessi*", ed ha conseguentemente esteso la responsabilità amministrativa anche a questo reato, includendo nella lettera r) dell'art. 25-ter anche la

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.).

La citata L. n. 262/2005 ha, inoltre, raddoppiato le sanzioni pecuniarie previste dall'art.



25-ter.

Dovrebbero esser stati, invece, eliminati dal novero dei reati societari inizialmente contemplati nell'art. 25-ter, il reato di falso in prospetto, in quanto l'art. 2623 c.c. che lo contemplava è stato soppresso (art. 34, comma 2 della L. n. 262/2005) ed il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, in quanto l'art. 2624 è stato abrogato (art. 37, comma 34 del D.Lgs. n. 39/2010).

In realtà i reati da ultimo citati (falso in prospetto e falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) sono oggi rispettivamente disciplinati dall'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o c.d. "TUF") e dall'art. 27 del citato D.Lgs. n. 39/2010) ma non essendoci in tal senso stata alcuna integrazione normativa con riferimento all'art. 25-ter del Decreto, si ritiene dubbio che i reati in questione siano tuttora compresi tra quelli la cui commissione possa comportare la responsabilità amministrativa degli Enti.

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, comma 76) ha riformulato la rubrica ed il contenuto dell'art. 2635 c.c. ed ha esteso (art.1, comma 77, lett.b) la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla

- Corruzione fra privati (art. 2635, comma 3 c.c.).

Con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7 è stato introdotto nel Decreto **l'art. 25-quater**, con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche alla commissione di alcuni ***delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e da leggi speciali***:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).

Contengono altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi

con finalità di terrorismo la L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e la L. 28 dicembre 1989, n. 422 in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Con Legge 9 gennaio 2006, n. 7 è stato introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 **l'art. 25-quater.1**, al fine di sanzionare con la responsabilità amministrativa gli Enti nella cui struttura siano commessi i delitti connessi con le *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* di cui all'art. 538-bis c.p..

Con Legge 11 agosto 2003, n. 228, è stato introdotto **l'art. 25-quinquies**, con il quale la responsabilità degli Enti viene estesa alla commissione dei *delitti contro la personalità individuale* relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù ed alla pornografia minorile, e precisamente:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

La Legge 6 febbraio 2006, n.38, a seguito dell'introduzione nel codice penale dell'art. 600-quater.1, ha successivamente modificato l'art. 25-quinquies del Decreto, collegando la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla

- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

La Legge 18 aprile 2005, n. 62 (c.d. Legge Comunitaria 2004) ha incrementato il novero dei reati la cui commissione può comportare, ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, la legge citata ha introdotto nel corpo del Decreto **l'art. 25-sexies**, che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa degli Enti ai *reati di "market abuse" (Abusi di mercato)*, e precisamente i reati di:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

La medesima Legge n. 62/2005 ha previsto, inoltre, all'art. 187-quinquies del citato Decreto Legislativo n. 58/1998, una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

La Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha aggiunto al Decreto **l'art. 25-septies**, che prevede la

responsabilità dell'Ente per i delitti di *omicidio colposo* (di cui all'art. 589 c.p.) e *lesioni colpose gravi o gravissime* (di cui all'art. 590 c.p.), *commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*.

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (originariamente art. 63, comma 3 – ora art. 72), ha aggiunto al Decreto l'art. 25-octies che prevede la responsabilità dell'Ente per i delitti di

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (art. 3, comma 3) ha introdotto nel codice penale (art. 648-ter.1) il delitto di autoriciclaggio, ed ha modificato (art. 3, comma 5) l'articolo 25-octies del Decreto che pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, ricomprende anche il delitto di

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-novies che prevede la responsabilità dell'Ente per i *delitti in materia di violazione del diritto d'autore* di cui agli art. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e precisamente:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett a-bis), L. n. 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, L. n. 633/1941);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, L. n. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, L. n. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, L. n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. n. 633/1941).

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto nel Decreto l'**art. 25-decies**<sup>1</sup> che prevede la responsabilità dell'Ente in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. riferito alla ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.***

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 ha, introdotto nel Decreto l'**art. 25-undecies**, concernente l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni reati ambientali, inserendo nel codice penale e richiamando ai fini della responsabilità amministrativa due nuove fattispecie di reato, e richiamando la normativa ambientale preesistente per altre fattispecie cui si ricollega la responsabilità amministrativa. Inoltre, la Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha inserito nuovi reati ambientali nel codice penale (creando il Titolo VI-bis, rubricato "*Dei delitti contro l'ambiente*"), molti dei quali sono stati richiamati nel testo dell'articolo 25-undecies del Decreto, modificato dalla stessa Legge n. 68/2015. In particolare, costituiscono reati presupposto ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 le seguenti fattispecie penali:

➤ Codice penale

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

➤ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell'Ambiente)

- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione (art. 137,

---

<sup>1</sup> In precedenza erroneamente introdotto come "*art. 25-novies*" non tenendo conto di un articolo con identica numerazione introdotto antecedentemente dalla citata L. 23 luglio 2009, n. 99.

comma 2);

- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 3);
- Superamento dei valori limite per gli scarichi di acque reflue industriali (art. 137, comma 5);
- Mancata osservazione dei divieti di scarichi sul suolo di cui all'art 103 e scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'art. 104 (art. 137, comma 11);
- Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi od aeromobili (art. 137, comma 13);
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi o pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata o destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
- Miscelazione dei rifiuti (art. 256, comma 5);
- Attività connessa al deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione (art. 256, comma 6);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, comma 1);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee causato da sostanze pericolose (art. 257, comma 2);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari durante il trasporto dei rifiuti (art. 258, comma 4);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- Esercizio di un impianto o di una attività con violazione dei valori limite di emissione o di prescrizioni stabilite da autorizzazioni, che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5);
- Legge 7 febbraio 1992, n.150 *“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”*
- Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali vegetali in via di estinzione ed il commercio di piante riprodotte artificialmente (artt. 1 e 2, commi 1 e 2);
- Falsificazione o alterazione di certificati e licenze e uso di certificati e licenze falsi alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari

vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4).

- Legge 28 dicembre 1993, n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"
  - Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, commercializzazione, cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive in relazione alla normativa a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art 3, comma 6);
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"
  - Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, commi 1 e 2)
  - Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, commi 1 e 2)

Da ultimo, il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 ha introdotto nel Decreto **l'art. 25-duodecies**, con il quale viene estesa la responsabilità amministrativa degli Enti al reato di **impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**.

Infine, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, con gli artt. 3 e 10, ha introdotto, pur non includendola in uno specifico ed autonomo articolo del D.Lgs. n. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli Enti per i **reati transnazionali**. L'art. 3 della legge citata definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati che possono essere caratterizzati dalla transnazionalità sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

## 1.2 Sistema Sanzionatorio

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare), di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Decreto "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*"), sono costituite da:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni sono applicate nelle ipotesi più gravi tassativamente indicate dalla norma e solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso (i) da soggetti in posizione apicale, ovvero (ii) da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Si ricorda che, come sopra esposto nella descrizione delle fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione, l'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente.

Si segnala, inoltre, che il Decreto prevede altresì che, in luogo dell'irrogazione della sanzione, il giudice possa disporre, per rilevate ragioni di interesse collettivo, attinenti, in particolare, alla preservazione dei posti di lavoro, la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni pecuniarie, relative a tutte le ipotesi di illecito, variano da un minimo di euro 25.000,00 circa a un massimo di euro 1.500.000,00 circa e vengono fissate dal giudice tenendo conto:

- della gravità del fatto;

- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avvenire anche per equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

### **1.3 *Delitti tentati e delitti commessi all'estero***

Infine, si sottolinea che sono puniti anche i delitti tentati e quelli commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nelle forme del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

Fermo quanto specificatamente previsto con riferimento ai Reati Transnazionali, in base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere in relazione a reati contemplati dallo stesso D.Lgs. n. 231/2001 commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Decreto;
- (ii) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

### **1.4 *Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice***

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene



mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato in concreto, secondo un criterio sostanzialmente *ex ante*, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altri termini, il giudice accerta se l'Ente avrebbe potuto impedire, o quantomeno concretamente prevenire il verificarsi del fatto illecito, ovvero se lo stesso evento criminoso si sarebbe comunque verificato.

### 1.5 *L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente dalla responsabilità amministrativa dell'Ente*

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono, tuttavia, forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso, sia da soggetti apicali, sia dalle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

In particolare, per il caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esimente qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Si specifica che con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale. Con riferimento a tali ipotesi, non è necessario che le persone che hanno commesso il fatto abbiano agito in frodolenza del modello organizzativo adottato, essendo sufficiente una qualunque condotta non conforme al modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) anche non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali.

Per il caso di reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali, l'art. 7 prevede la responsabilità dell'Ente ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza dei suddetti obblighi di direzione e vigilanza, prevedendo che tale inosservanza sia da escludersi, e, quindi, l'Ente sia esonerato da

responsabilità, ove lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## 2. LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA

Il Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei predetti codici di comportamento a prevenire i reati.

Al riguardo, Confindustria ha predisposto specifiche *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”* (emanate il 7 marzo 2002, e successivamente aggiornate in data 31 marzo 2008 e – da ultimo - al marzo 2014) che, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto, costituiscono il *“codice di comportamento”* di riferimento sulla cui base possono essere adottati i modelli di organizzazione, gestione e controllo - previsti e disciplinati dal Decreto - degli Enti aderenti a Confindustria.

La predisposizione del Modello di Nissan Italia S.r.l. (di seguito anche *“Nissan Italia”* o semplicemente *“Nissan”* ovvero anche la *“Società”*) è, pertanto, ispirata alle Linee Guida Confindustria nella versione aggiornata al marzo 2014.

Il procedimento indicato dalle Linee Guida Confindustria per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- **Inventariazione degli ambiti aziendali di attività**

Tale attività consiste nel compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale con l'obiettivo di individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato.

- **Analisi dei rischi potenziali**

L'analisi dei potenziali rischi deve aver riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali individuate e deve condurre ad una rappresentazione esaustiva delle modalità con cui le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda.

- **Valutazione/costruzione/adequamento del sistema di controlli preventivi**

All'esito dell'analisi dei rischi, deve essere effettuata la valutazione del sistema di controlli preventivi eventualmente esistente ed il suo adeguamento, ove necessario, ovvero la sua costruzione quando l'Ente ne sia sprovvisto.

Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un *“livello accettabile”*. Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il D. Lgs. n. 231/2001 definisce *“specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire”*.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo definito nelle Linee Guida Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;

- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo, inoltre, deve essere informato ai seguenti principi:

- ✓ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ✓ separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- ✓ documentazione dei controlli;
- ✓ introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- ✓ individuazione di un Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello ed a curarne l'aggiornamento, dotato dei seguenti requisiti:
  - autonomia ed indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione;
- ✓ previsione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni aziendali a rischio di reato.

Resta inteso che l'eventuale scelta di non seguire in alcuni punti specifici le indicazioni fornite dalle Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società specifica, può motivatamente discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

### **3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI NISSAN ITALIA S.R.L.**

#### **3.1 Modello di governance**

Nissan Italia S.r.l. è società di diritto italiano, le cui quote di partecipazione sono interamente detenute da Nissan Europe S.A.S., con sede in Montigny-le-Bretonneux (Francia). La corporate governance della Società prevista nello statuto sociale segue il sistema tradizionale che affida ad un Consiglio di Amministrazione la gestione della Società ed al Collegio Sindacale l'attività di controllo, ad eccezione del controllo contabile, esercitato da una società di revisione.

In particolare, lo statuto prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri e, sulla base di tale previsione, la gestione è attualmente affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

#### **3.2 L'oggetto sociale di Nissan Italia S.r.l.**

Nissan Italia, secondo quanto previsto dall'articolo 2 dello statuto sociale, approvato in ultima versione in data 09 ottobre 2008, ha ad oggetto:

- l'acquisto e la vendita, la commercializzazione e la distribuzione, l'importazione ed esportazione di veicoli nuovi ed usati, di parti staccate, di pezzi di ricambio e di accessori di veicoli di qualsiasi genere e specie; riparazione, modifica e trasformazione di veicoli, montaggio accessori, impianti di alimentazione Bifuel, nonché lo svolgimento di ogni altra attività connessa anche indirettamente;
- la locazione e il noleggio con o senza conducente di autovetture, Minibus, veicoli commerciali, industriali, autoveicoli leggeri e motoveicoli per il trasporto di persone e cose (merci), a breve, medio e lungo termine, nonché lo svolgimento di ogni altra attività connessa anche indirettamente;
- la prestazione di servizi di assistenza meccanica a veicoli ed il compimento di qualsiasi altra attività connessa anche indirettamente, nonché il compimento di attività produttive industriali relative all'assemblaggio di parti di veicoli al fine di ottenere prodotti finiti.

#### **3.3 Assetto organizzativo**

La struttura organizzativa della Società è ispirata all'attuazione di una separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 13 giugno 2008 (e successivamente con delibera del 28 novembre 2012), ha deliberato di conferire i poteri operativi per la gestione della Società, con facoltà di subdelega, a due consiglieri di amministrazione (Managing Directors), in relazione alle rispettive competenze.

La struttura organizzativa aziendale, definita - unitamente all'individuazione delle competenze attribuite alle diverse Direzioni / Funzioni - sulla base di Job Description, è articolata come qui di seguito descritto.

Dai Managing Directors dipendono le seguenti Direzioni / Funzioni:

- Finance & Administration
- Sales
- Customer Quality & Network Management
- Corporate Sales
- After Sales
- Marketing
- Human Resources
- Communications
- Electric Vehicles
- Strategy & Business Planning
- Legal Affairs

Dalla Direzione Finance & Administration dipendono le seguenti sub-Funzioni:

- Accounting
- Controlling & Tax
- IS/IT Site Service Delivery
- Purchasing & General Affairs
- Risk Management

Dalla Direzione Sales dipendono le seguenti sub-Funzioni:

- Distribution & Sales Planning
- Sales Operations
- Dealer Performance Management, delle tre aree geografiche in cui è diviso il territorio nazionale

Dalla Direzione Customer Quality & Network Management dipendono le seguenti sub-Funzioni:

- Customer Service
- Quality & NSSW
- Nissan Academy
- Dealer Network Development

Dalla Direzione Corporate Sales dipendono le seguenti sub-Funzioni:

- Corporate Sales Support
- Fleet Dealer Performance Management
- Direct Fleet Sales
- LCV Rental Support
- Rental Sales & Used Cars

Dalla Direzione After Sales dipendono le seguenti sub-Funzioni:

- After Sales Field Management
- After Sales Marketing
- Service
- Inventory Control & Warehouse
- Inventory & Warehouse Special Projects

Dalla Direzione Marketing dipendono le seguenti sub-Funzioni:

- Cross Carline Marketing Planning
- C Segment & Crossover Product Management
- Small Cars Product Management
- LCV Range
- Brand & Marketing Communications
- Loyalty
- CRM
- Homologation & Environment

Dalla Direzione Communications dipendono le seguenti sub-Funzioni:

- Corporate & Internal Communications
- Press Office

Dalla Direzione Human Resources dipendono le seguenti sub-Funzioni:

- Personnel Administration, Training & Development
- Talent Management, Recruitment & Organisation

### **3.4 Motivazioni di Nissan Italia nell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**

#### **3.4.1 FINALITÀ DEL MODELLO**

Alla luce di quanto sopra, lo scopo del Modello predisposto – e costantemente aggiornato - da Nissan Italia è la costruzione, in relazione ai processi aziendali (c.d. Aree a Rischio) ed in relazione ai sub-processi (“Attività Sensibili”), individuati nell’ambito aziendale come potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, di un sistema strutturato ed organico costituito da presidi, procedure ed attività di controllo, che ha come obiettivo quello di prevenire la commissione dei predetti reati.

Pertanto il presente Modello si propone le seguenti finalità:

- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto nello specifico contesto dell’attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Nissan Italia nelle Aree a Rischio e nell’ambito delle Attività Sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’azienda;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali;
- ribadire che Nissan Italia non tollera comportamenti illeciti in violazione del Modello, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società si ispira.

#### **3.4.2 IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO**

Nissan Italia, in considerazione delle esigenze poste dal Decreto, ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del presente Modello.

Conseguentemente, la predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività, suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, che vengono qui di seguito descritte.

Preliminarmente è stata condotta l’analisi della struttura organizzativa, delle missioni e delle responsabilità di tutte le strutture aziendali, al fine di pervenire ad una prima individuazione delle potenziali Aree a Rischio.

Con riferimento alle Aree a Rischio come sopra individuate, si è quindi proceduto ad effettuare interviste ai responsabili delle relative strutture, formalizzate in appositi verbali, con l’obiettivo di verificare e meglio definire l’ambito delle Attività Sensibili.

##### **1) Mappatura delle attività a rischio**

Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto aziendale, al fine di mappare tutte le aree di attività svolte dalla Società e, tra queste, individuare i processi e le attività sensibili in cui possano essere, in astratto, realizzati i reati previsti dal Decreto. Da ultimo, l’analisi ha riguardato i rischi connessi alla commissione del reato di autoriciclaggio (ex art. 648-ter.1 c.p.) introdotto nell’art. 25-*octies* del Decreto.

L’identificazione delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili è stata attuata attraverso



il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, processi principali, procure, ecc.) e la successiva effettuazione di una serie di interviste con i Responsabili di Direzioni e di Funzioni individuati quali soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale.

Tra le Aree a Rischio e le Attività Sensibili sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato (ad esempio: selezione e assunzione di personale, sistema di incentivazione, consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza, pubblicità).

Con riferimento a tutte le aree a rischio (anche quelle strumentali), sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che Nissan Italia intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi.

Il risultato di tale attività è stato rappresentato in un documento contenente la mappa di tutte le attività aziendali svolte nelle Aree a Rischio, con l'indicazione di quelle Attività considerate Sensibili ai fini del Decreto.

## **2) Matrice Attività Sensibili-Reati**

Sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito delle Aree a Rischio con riferimento a ciascuna Attività Sensibile. Tale analisi è stata effettuata, per ciascun reato, prendendo in considerazione le possibili occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita.

Il risultato di tale attività è contenuto in un documento denominato "Matrice Attività Sensibili-Reati".

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati di falso nummario, di mutilazione degli organi genitali femminili e di abusi di mercato.

Sono state, invece, individuate aree di rischio potenziale, seppur in taluni casi del tutto remoto, con riferimento agli altri reati previsti dal Decreto.

## **3) "Aree di Attività Sensibili As is & Gap Analysis"**

Individuate le aree di Attività Sensibili, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato.

In tale fase, si è, inoltre, provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno preventivi (esistenza di procedure formalizzate, "tracciabilità" e verificabilità *ex post* delle attività tramite adeguati supporti documentali/informativi, separazione o segregazione dei compiti, esistenza di responsabilità organizzative e gestionali chiare e formalizzate ed esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità gestionali) attraverso le informazioni fornite dalle strutture aziendali e l'analisi della documentazione da esse fornita.

Il risultato di tale attività è rappresentato in uno specifico documento denominato "Aree

di Attività Sensibili\_*As is & Gap Analysis*".

Sulla base dei risultati ottenuti e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), la Società ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere per rimuovere le criticità emerse.

Il risultato di tale attività è rappresentato in uno specifico Action Plan rispetto alla situazione esistente.

#### **4) Predisposizione del Modello**

In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, la Società ha provveduto alla predisposizione del presente Modello, la cui struttura è descritta nel successivo paragrafo.

Tutti gli output di fase sono stati condivisi dalle strutture aziendali interessate dal Vertice Aziendale ed il Modello è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 2009.

### **3.5 *Struttura ed elementi del Modello***

#### **3.5.1 STRUTTURA DEL MODELLO**

Il presente documento (Modello) è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali", predisposte per le diverse tipologie di reati contemplate nel D.Lgs. n. 231/2001 la cui commissione è stata considerata astrattamente possibile nell'ambito dell'attività svolta da Nissan Italia.

In particolare, nella Parte Generale, a seguito della sintesi delle prescrizioni del Decreto e delle indicazioni fornite nelle Linee Guida Confindustria, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello, con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, alla formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed al sistema sanzionatorio, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.

La Parte Speciale "A" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati contro la Pubblica Amministrazione.

La Parte Speciale "B" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, ossia per i c.d. reati "societari".

La parte Speciale "C" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati contro la personalità individuale, indicati nell'art. 25-quinquies del Decreto.

La parte Speciale "D" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico nonché di criminalità organizzata previste rispettivamente ai sensi dell'art. 25-quater e 24-ter del Decreto.

La parte Speciale "E" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, indicati nell'art. 25-octies del Decreto.

La parte Speciale "F" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati che si

verifichino a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro, indicati nell'art. 25-septies del Decreto come modificato dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La parte Speciale "G" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati introdotti nel Decreto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"* che ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità amministrativa dell'Ente, introducendo nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 24-bis rubricato *"Delitti informatici e trattamento illecito di dati"*.

La parte Speciale "H" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità amministrativa dell'Ente, introducendo nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-novies rubricato *"Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"*.

La parte Speciale "I" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità amministrativa dell'Ente, introducendo nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-bis.1 rubricato *"Delitti contro l'industria e il commercio"*. La stessa Parte Speciale trova applicazione anche per due specifiche tipologie di reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo previste ai sensi dell'art. 25-bis del Decreto.

La parte Speciale "L" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità amministrativa dell'Ente, introducendo nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-decies rubricato *"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria"*.

La parte Speciale "M" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 che ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità amministrativa dell'Ente, introducendo nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-undecies rubricato *"Reati ambientali"*, in seguito ulteriormente ampliate dalla legge 68 del 2015.

La parte Speciale "N" trova applicazione per le tipologie specifiche di reati introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 che ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità amministrativa dell'Ente, introducendo nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-duodecies rubricato *"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*.

Obiettivo delle Parti Speciali del Modello è quello di definire i presidi specifici con riferimento ai reati previsti nel Decreto, nell'ambito delle Aree a Rischio.

In ciascuna Parte Speciale sono individuate:

- a) le Aree a Rischio e le Attività Sensibili rilevate nell'ambito delle attività di Nissan Italia, per ciascun reato previsto dal Decreto;
- b) i principi generali di comportamento che devono essere osservati nelle Aree a Rischio e nelle Attività Sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi specifici di riferimento che dovranno presiedere alle attività connesse alla gestione delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili;

- d) i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello.

### 3.5.2 ELEMENTI DEL MODELLO

Le componenti (protocolli) del sistema di controllo preventivo che devono essere attuati a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono:

1. principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
2. sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
3. procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
4. valutazione dei rischi e procedure sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
5. poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
6. sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso l'Addendum al Codice Etico e Standard di Comportamento;
7. sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme delle prescrizioni del Modello e dell'Addendum al Codice Etico e Standard di Comportamento.

Qui di seguito vengono, quindi, descritti i principi su cui si fondano alcuni protocolli del Modello di Nissan Italia aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001, mentre - fatto comunque salvo quanto prescritto nel presente paragrafo - si rinvia alle Parti Speciali per quanto concerne i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna tipologia di reati (es. procedure o altri protocolli specifici). Si rinvia, in particolare alla Parte Speciale F per quanto attiene agli specifici protocolli in materia di sicurezza dei lavoratori.

Per quanto concerne l'Addendum al Codice Etico e Standard di Comportamento, l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare ed il sistema di comunicazione di formazione del personale, si rinvia ai successivi capitoli del Modello specificamente dedicati.

#### *Sistema organizzativo*

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società

e nei confronti dei terzi interessati);

- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

L'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante apposite Job Description, rese disponibili a tutti i dipendenti.

#### *Procedure Interne*

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) separazione, per quanto possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo (c.d. "tracciabilità");
- c) adeguato livello di formalizzazione.

#### *Sistema autorizzativo*

I poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte.

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A., nazionale o straniera, devono essere dotati di delega formale in tal senso e – ove occorra – anche di procura;
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- d) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
  - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
  - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni

- conferite;
- f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
- g) il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

#### *Tracciabilità e Gestione della documentazione*

Nell'ambito aziendale deve esistere un idoneo sistema di gestione della documentazione e di archiviazione dei flussi anche informatici tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.

Le procedure e/o linee guida aziendali prevedono l'obbligo di documentazione delle principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti relativi.

In particolare, in relazione alle riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per la Società, è previsto l'obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere, tra l'altro:

- l'identificazione dei partecipanti;
- luogo e data della riunione;
- oggetto dell'incontro;
- individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;
- decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse ed indicazione di eventuali opinioni dissenzienti e relative motivazioni.

### **3.6 Modifiche ed integrazioni del Modello**

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto) la sua adozione e le sue eventuali successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Nissan Italia.

In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione di Nissan Italia, su iniziativa o, comunque, previo parere consultivo dell'Organismo di Vigilanza, di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero di aggiornarlo in conseguenza di intervenute modifiche nell'organizzazione aziendale o nella attività svolte dalla Società.

#### 4. **CODICE ETICO**

Un ambiente fortemente governato dall'etica è vitale per lo sviluppo dell'organizzazione e dei rapporti con e tra il personale, con gli Stakeholder della Società, nonché con il pubblico e la collettività in genere. L'etica contribuisce in modo rilevante all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo messi a punto da un'azienda e influisce sui comportamenti che sfuggono ai sistemi di controllo, per quanto gli stessi siano sofisticati. Sono questi i convincimenti che hanno condotto Nissan Europe S.A.S. all'emanazione del "*Codice Etico e Standard di Comportamento*" che costituisce un approfondimento, dettaglio e specificazione, per tutti i dipendenti di Nissan Europa, dei principi generali contenuti "*Codice di Condotta Globale*" emanato nel 2002 da NISSAN applicabile a tutti i dipendenti delle società del Gruppo Nissan nel mondo. Alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 Nissan Italia S.r.l. ha predisposto un "Addendum" al Codice Etico e Standard di Comportamento, integrando quest'ultimo in relazione alle norme e agli standard di comportamento nei confronti degli stakeholder sia interni (azionisti, management, personale dipendente) che esterni (clienti pubblici ed eventualmente privati, fornitori attuali e potenziali, finanziatori, creditori, istituzioni pubbliche e collettività), al fine specifico di prevenire la commissione dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001.

Nissan Italia ha quindi adottato l'Addendum al Codice Etico e Standard di Comportamento così integrato, contestualmente all'adozione del Modello.

## 5. ORGANISMO DI VIGILANZA

### 5.1. L'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (o anche "OdV") cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 231/2001).

Le Linee Guida Confindustria suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti requisiti:

- (i) autonomia e indipendenza;
- (ii) professionalità;
- (iii) continuità d'azione.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiederebbero l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività per l'appunto operative, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio, la previsione di riporti dell'Organismo di Vigilanza al massimo Vertice Aziendale nonché la previsione, nell'ambito dell'annuale processo di *budgeting*, di risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di Organismo di Vigilanza, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:

- in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati in questione;
- correntemente, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati;
- a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso.

Il requisito della continuità d'azione rende necessaria l'attivazione di una struttura interna dedicata all'attività di supporto all'Organismo di Vigilanza.

### 5.2 *Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza.*

Il D.Lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, il Consiglio di Amministrazione adotta la soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla norma, è in grado di assicurare lo svolgimento delle attività cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato ed è rieleggibile, salva la possibilità di revoca anticipata per gravi e accertate inadempienze o per conflitto d'interessi, oppure di decadenza dall'incarico, accertata dal Consiglio di Amministrazione, per perdita dei requisiti di onorabilità sotto indicati.



### 5.3 *Requisiti soggettivi dei membri dell'Organismo di Vigilanza*

In linea con le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei descritti requisiti, sarà necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito.

In particolare, non possono essere nominati:

- coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. per gli amministratori;
- coloro che siano interdetti in via temporanea e/o definitiva dai pubblici uffici;
- coloro che siano sottoposti a procedure concorsuali;
- coloro che siano imputati per uno dei reati di cui agli articoli 24 e ss. del D.Lgs n. 231/2001;
- coloro che siano stati condannati alla reclusione per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- coloro che siano stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società del Gruppo Nissan.

Costituiscono comunque motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e delle risorse umane dedicate:

- sentenza di condanna anche di primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili;
- condanna, con sentenza anche di primo grado, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria deliberazione.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l'incarico.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa (anche legata a interventi di ristrutturazione organizzativa della Società) mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa

semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;

- l'“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento).

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

Il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un budget di spesa all'OdV tenuto conto delle richieste di quest'ultimo.

L'assegnazione del budget permette all'OdV di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

#### **5.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.**

All'OdV è affidato, sul piano generale, il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello di prevenzione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001, da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reati previste;
- verificare, in relazione ai mutamenti della struttura aziendale e a quelli normativi, l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, valutare la necessità di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Modello, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendali ed a eventuali modifiche normative;
- vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Su un piano operativo, è affidato all'OdV di Nissan Italia il compito di:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono

essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;

- effettuare il monitoraggio delle attività nelle Aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette Aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte di tutto il personale, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le opportune indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati (ad es. adozione di clausole standard, espletamento di procedure, segregazione delle responsabilità, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;
- controllare il rispetto delle norme etiche poste a fondamento del Modello, segnalando eventuali inadempienze o violazioni che imporranno decisioni circa modifiche o implementazioni ai protocolli adottati dalla Società, oltre all'assunzione di provvedimenti sanzionatori;
- avvalendosi anche della collaborazione dei diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, curare la divulgazione del Modello di organizzazione all'interno dell'impresa, sia promuovendo o curando corsi di informazione/formazione diretti a diffonderne il contenuto, sia predisponendo documenti esplicativi dei suoi contenuti. La divulgazione, che dovrà mirare alla corretta comprensione del Modello e dei valori in esso contenuti, sarà attuata in modo generale, ma anche con l'adozione di tecniche di informazione speciali e corsi "ad hoc" per coloro che partecipano all'espletamento di funzioni nei settori reputati a rischio di commissione degli illeciti in esame. Ogni aggiornamento al Modello adottato comporterà una nuova attività d'informazione e formazione che, a seconda dell'entità delle modifiche, si tradurrà in nuovi corsi, manuali operativi, circolari interne, ecc..
- coordinarsi con i diversi responsabili delle varie funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- esprimere pareri in merito all'eventuale revisione delle politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con i Codice Etico e Standard di Comportamento ed il relativo Addendum.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può avvalersi sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- dispone di un budget definito dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'annuale processo di *budgeting* idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e

trasferte, aggiornamento, ecc.);

- pone in essere le proprie attività senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo al solo Consiglio di Amministrazione.

#### **5.5 *Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.***

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice civile.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal Decreto; ii) a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- il dipendente che venga a conoscenza di una violazione (o presunta violazione) del Modello, di un fatto o di una condotta rientrante nel precedente elenco, deve contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- il dipendente che venga a conoscenza di un fatto o di una condotta rientrante nell'elenco predisposto dall'Organismo di Vigilanza di cui al precedente paragrafo, deve riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

Coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

#### **5.6 *Raccolta e conservazione delle informazioni***

Ogni report, informazione, segnalazione e/o valutazione delle stesse, previsti dal Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio.

## **6 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE**

### **6.1 Comunicazione**

Nissan Italia comunica attraverso una circolare informativa l'adozione del Modello a tutti gli esponenti aziendali e provvede alla pubblicazione del Modello nella rete Intranet aziendale in apposita sezione dedicata.

Potranno essere previste specifiche ulteriori modalità di comunicazione ai dipendenti, anche con riferimento ai neoassunti ed ai lavoratori distaccati.

Con riferimento alla comunicazione, la Società dovrà inoltre garantire, al proprio interno, un'informazione avente ad oggetto:

(i) l'Addendum al Codice Etico e Standard di Comportamento; (ii) i poteri autorizzativi; (iii) le linee di dipendenza gerarchica e funzionale; (iv) le procedure aziendali; (v) l'istituzione ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza e le modalità del suo operato ed, in generale, di tutte le iniziative relative all'attuazione del Modello.

Nissan Italia promuove, inoltre, la conoscenza e l'osservanza del Modello e dell'Addendum al Codice Etico e Standard di Comportamento anche tra i partner commerciali, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti alla Rete primaria e secondaria (concessionari e riparatori), i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori. A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che Nissan Italia ha adottato sulla base del presente Modello.

### **6.2 Formazione**

Per quanto concerne la formazione, dovrà essere eseguito un programma di formazione, elaborato in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, rivolto al personale coinvolto in processi individuati come Aree a Rischio, appropriatamente tarato in funzione del livello dei destinatari, avente ad oggetto l'Addendum del Codice Etico, gli elementi del Modello, nonché le fondamentali nozioni giuridiche, civilistiche e penalistiche, sulle materie relative alle fattispecie di reato ex D.Lgs. n. 231/2001.

La formazione dovrà essere erogata anche ai neo assunti ed al personale distaccato presso Nissan Italia da altre società del gruppo.

La formazione potrà essere erogata, in alcuni casi, anche con modalità di corsi on-line.

Anche le modifiche e gli aggiornamenti apportati all'Addendum al Codice Etico ed al Modello dovranno essere oggetto di formazione, con le modalità di volta in volta appropriate in ragione della loro rilevanza.

Dovrà essere assicurata la tracciabilità della partecipazione alle sessioni formative attraverso la richiesta della firma di presenza e l'inserimento in una banca dati dei nominativi dei presenti.

Con riferimento alla formazione finalizzata alla prevenzione della commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

## **7. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO**

### **7.1 Principi generali**

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari in relazione al mancato rispetto del Modello prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Nissan Italia in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

### **7.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

#### **7.2.1 IMPIEGATI E QUADRI**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come *illeciti disciplinari*.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori del terziario, della distribuzione e dei servizi, applicabile ai dipendenti di Nissan Italia, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il presente paragrafo descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, si prevede che:

- 1) Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione il lavoratore che:

violò le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottò, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale".

- 2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di licenziamento con preavviso, il lavoratore che:

adottò nell'espletamento delle attività nelle Aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore".

- 3) Incorre, infine, anche nel provvedimento di licenziamento senza preavviso effettuato per giusta causa il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare *"all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale"*, nonché da costituire *"delitto a termine di legge"*.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal OdV e dalla Direzione Human Resources.

### **7.2.2 DIRIGENTI**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei confronti dei responsabili saranno applicabili le seguenti sanzioni:

- a) in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- b) in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- c) laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

Le suddette sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalle leggi applicabili e nel rispetto del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

### **7.3 *Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci***

In caso di violazione del Modello da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione o dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l'intero Collegio Sindacale, affinché ciascun sindaco, singolarmente, ovvero l'organo nel suo complesso provveda ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ecc.).

### **7.4 *Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner***

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner, ed in particolare dai soggetti appartenenti alla Rete Primaria e Secondaria (concessionari e riparatori) in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, in virtù dell'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

## 8. VERIFICHE SUL RISPETTO DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

- (i) attività di monitoraggio sull'effettività del Modello, che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti effettivamente tenuti dai destinatari e le previsioni del Modello stesso, da attuarsi attraverso l'esame delle eventuali segnalazioni pervenute all'OdV dalle funzioni aziendali, nonché attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello, con le quali si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello Organizzativo ed in particolare che:
  - a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello;
  - b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

I responsabili delle Aree a rischio individuate hanno il compito di compilare tali dichiarazioni, farle compilare ai loro sottoposti e trasmetterle all'Organismo di Vigilanza, che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà il relativo controllo.

- (ii) attività di verifica delle procedure e dei protocolli: con periodicità almeno annuale, l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV.

Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tali verifiche, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'OdV predispone per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.